



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
Formazione e per l'Innovazione digitale
Ufficio IV



REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO CULTURA



REPUBBLICA ITALIANA



ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE "G. RENDA"
POLISTENA



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. RENDA" – POLISTENA

Polo M.I.T.E.C.

Mediterraneo, Industria, Turismo, Enogastronomia, Cultura

SEDE LEGALE - VIA VESCOVO MORABITO, 19 - 89024 POLISTENA (R.C.) Tel. 0966/439144
www.istitutorenda.gov.it e-mail: rcis00300c@istruzione.it Posta Certificata: rcis00300c@pec.istruzione.it

Prot. n. 4691, c.14

Polistena, li 24 agosto 2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA PROT. N° 02509/C42 DEL 15/04/2016 NELL'AMBITO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DENOMINATO " MITEC " AZIONI, MISURE E INIZIATIVE FESR – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA FORNITURA DI N° 1 LABORATORIO DI MARKETING - DI N° 1 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI – N° 1 LABORATORIO ENOGASTRONOMICO MOBILE E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 7, comma 6 e 6 bis del D. leg.vo 165/2001;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 31, 32, 33 e 40;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza unificata 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione delle linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies, della legge n.40/2007;

VISTO l'articolo 52 del decreto legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, che favorisce la costituzione dei Poli tecnico-professionali;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n.92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il MLPS/MISE/MEF del 7 febbraio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19.4.2013 ad oggetto: Linee guida di cui all' art.52 commi 1 e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012 contenente misure di semplificazione e di promozione

dell'Istruzione tecnico professionale e degli istituti Tecnici Superiori (ITS);

VISTA la terza fase del Piano di Azione e Coesione (PAC), che ha previsto, tra gli altri, interventi specifici per il Potenziamento dell'Istruzione Tecnica e Professionale di qualità (Misure anticicliche, punto 5 del PAC), con una somma complessiva pari a 13 M.euro, di cui 10 M. euro derivanti dalla riprogrammazione del PO Calabria FSE e 3 M.euro dalla riprogrammazione dei PO Calabria FESR, mediante la costituzione dei Poli Tecnico- Professionali;

VISTA la DGR n. 29 del 28.01.2013 con la quale è stata deliberata la partecipazione della Regione Calabria alla realizzazione di piani formativi per ambiti complessi, finalizzati a sostenere la collaborazione multi regionale, a partire dalle Interconnessioni tra cluster tecnologici, poli tecnologici, filiere produttive e filiere formative, anche con la partecipazione delle amministrazioni centrali competenti per materia;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4271 del 20.03.2013 che ha approvato il Piano Triennale 2013-2015 per la costituzione dei Poli Tecnico - Professionali della Regione Calabria;

VISTO la DGR n. 234 del 27 giugno 2013, recante approvazione del Programma Ordinario Convergenza (POC) della Regione Calabria nell'ambito del Piano di Azione Coesione;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 15498 del 14 Novembre 2013 che ha approvato il "2° Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per la costituzione dei Poli Tecnico - Professionali", pubblicato sul BURC n° 47 del 22 Novembre 2013 - Parte III;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1509 del 18 Febbraio 2014 con il quale il Dipartimentali "Cultura, Istruzione e Ricerca" della Regione Calabria ha ammesso a finanziamento, il progetto presentato dall'istituzione scolastica 'Istituto d'istruzione Superiore "Renda", con sede in Polistena Prov. (RC), diretto alla realizzazione del Polo denominato "Mitec";

VISTE le delibere del Consiglio d'Istituto n. 15 del 10.12.2013 partecipazione al bando, n. 4 del 11.04.2014 ammissione progetto da parte della Regione Calabria e relativa assunzione in bilancio del finanziamento assegnato;

VISTO il decreto prot. 2531 del 30/04/2014 con il quale è stato assunto nel programma annuale 2015 il finanziamento assegnato;

VISTE le determinazioni a contrarre prot. 4301/C23 del 10 agosto 2015 – prot. 4326/C23 del e 4327/C23 del 20 agosto 2015;

PREMESSO che con bando prot. n° 02509/C42 del 15 aprile 2016 si è indetta una gara per gli interventi infrastrutturali relativi alla fornitura di n° 1 LABORATORIO DI MARKETING - DI N° 1 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI - N° 1 LABORATORIO ENOGASTRONOMICO MOBILE;

CONSIDERATO che con medesimo atto si è stabilito di indire l'appalto per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio di che trattasi mediante espletamento di gara con il metodo della procedura per l'acquisizione tramite la procedura del cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del codice degli appalti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che all'esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall'Amministrazione, sono emerse carenze e inesattezze nel bando di gara novellato;

VALUTATA la necessità di dare la più ampia diffusione al bando e la massima possibilità di partecipazione;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di gara pubblico fino al momento in cui non sia stato perfezionato il procedimento;

CONSIDERATO che fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

CONSIDERATO che in circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

RILEVATO che "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

DATO ATTO che l'Istituto provvederà ad emanare un nuovo bando, rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra espresse;

EFFETTUATE le dovute valutazioni in merito, sono stati riscontrati elementi di illegittimità formulando le seguenti osservazioni sull'avviso di gara:

1. Il bando di gara risulta carente del capitolato tecnico recante le **specifiche tecniche dettagliate** del servizio che si intende affidare secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 che è istituto di origine comunitaria e rappresenta il metodo di aggiudicazione degli appalti pubblici che anziché collegarsi all'automatica valutazione della convenienza economica su base meramente quantitativa, si fonda sulla comparazione tra il dato economico e quello tecnico così da consentire un penetrante e concreto potere di valutazione delle offerte. Per quanto precede è censurabile il bando di gara per il conferimento di servizi pubblici che , per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non conferisce notevole peso al dettaglio delle specifiche tecniche.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 tende in modo tassativo a premiare il merito tecnico dell'offerta oggettivamente considerata per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa in favore dell'amministrazione appaltante. Si ritiene pertanto illegittima la carenza sopra descritta che non rileva ai fini della qualità dell'offerta.

2. Nell'avviso di gara in esame non risulta **seguito l'iter procedimentale** delle varie fasi che compongono la procedura di acquisto tramite il **MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** ovvero:

- Mancanza , a monte dell'acquisto da parte della stazione appaltante nell'ambito del mercato elettronico, di una procedura selettiva che abilita i fornitori che attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico e sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali conformi alla normativa vigente, formulano le relative offerte sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai medesimi;
- non risulta inviata al sistema la richiesta di offerta (RDO), così come si evidenzia la mancanza del numero della procedura di acquisto nell'avviso di gara;
- Non risulta conseguentemente inserito a sistema il dettaglio delle attrezzature richieste di cui al Capitolato Tecnico della RDO.
- Non è stato previsto nell'avviso di gara quanto allegare all'offerta attraverso il sistema, ovvero i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, Capitolato Tecnico offerta tecnica , offerta economica da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante);

EVIDENZIATO che la mancata adozione di quanto sopra, in quanto atti amministrativi, determina un vizio dell'iter procedimentale che riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico che si riflette su tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio.

RICORDATO che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottengono alle procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse attuale;

TENUTO conto che il bando di gara è pacificamente revocabile, in presenza di motivi di interesse pubblico, fino al momento prima dell'aggiudicazione, e senza che ciò comporti alcun diritto ad indennizzo.

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. **di annullare**, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela il bando di gara prot. n° 02509/C42 del 15 aprile 2016 per gli interventi infrastrutturali relativi alla fornitura di n° 1 LABORATORIO DI MARKETING - DI N° 1 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI - N° 1 LABORATORIO ENOGASTRONOMICO MOBILE e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere che compongono la lex specialis della procedura indetta nonché di interrompere le fasi successive previste nel bando di gara;
2. Di provvedere a notificare ai sensi dell' art. 79 comma 1 del d.Lgs, 163/2006 tramite posta elettronica certificata, il contenuto del presente provvedimento all'unica ditta che aveva prodotto offerta non in conformità alle modalità previste dalle procedura di Acquisto tramite RDO;
3. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca all'albo e sul sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria Russo

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)